



FONDAZIONE



CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO

REGOLAMENTO

Attività Istituzionale



REGOLAMENTO
Attività Istituzionale

SOMMARIO

TITOLO I PREMESSE	3
Art. 1 (Ambito di applicazione)	3
Art. 2 (Principi generali)	3
TITOLO II – COMPETENZE E FUNZIONI DEGLI ORGANI E DELLA STRUTTURA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	3
Art. 3 (Collaborazione tra gli Organi)	3
Art. 4 (Organo di Indirizzo)	3
Art. 5 (Consiglio di Amministrazione)	4
Art. 6 (Struttura operativa)	4
TITOLO III – STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	4
Art. 7 (Attività di programmazione)	
Art. 8 (Piano Programmatico Pluriennale)	4
Art. 9 (Documento Programmatico Previsionale annuale)	4
TITOLO IV – DESTINATARI E STRUMENTI DI INTERVENTO	4
Art. 10 (Soggetti destinatari)	4
Art. 11 (Strumenti di intervento)	5
Art. 12 (Progetto propri)	5
Art. 13 (Bandi)	5
Art. 14 (Sessione erogative)	6
Art. 15 (Interventi pluriennali)	6
TITOLO V – AMMISSIBILITA', ISTRUTTORIA, CRITERI DI VALUTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO	6
Art. 16 (Ammissibilità)	6
Art. 17 (Criteri di selezione)	7
Art. 18 (Selezione delle richieste e comunicazione)	7
Art. 19 (Erogazione)	7
Art. 20 (Monitoraggio)	8
Art. 21 (Revoca del contributo)	8
TITOLO VI – PUBBLICITA' DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE E NORME TRANSITORIE	8
Art. 22 (Pubblicità)	8
Art. 23 (Entrata in vigore e norma transitoria)	8

TITOLO I PREMESSE

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 6 dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, di seguito indicata come "Fondazione", disciplina l'esercizio delle attività istituzionali della Fondazione, stabilisce i criteri e le modalità con i quali la stessa attua gli scopi statutari e persegue la trasparenza dell'attività e l'efficacia degli interventi, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni approvata, il 4 aprile 2012, dall'Assemblea dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) e del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015.

Art. 2

(Principi generali)

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo socio-economico nell'ambito dei Settori di intervento periodicamente individuati dall'Organo di Indirizzo, nel rispetto dei principi di autonomia, indipendenza e trasparenza, motivando le scelte effettuate, utilizzando al meglio le risorse a disposizione e dando rilievo alla valenza sociale, culturale e alla ricaduta socio-economica delle iniziative promosse e/o sostenute.

2. La Fondazione opera secondo criteri di economicità e programmazione – annuale e pluriennale – nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà e di efficienza degli interventi, sia assumendo iniziative proprie, tra cui anche l'eventuale ricorso ad investimenti sul territorio, che sostenendo quelle promosse da terzi, valorizzandone il coordinamento con gli interventi programmati dalle istituzioni e dagli enti pubblici, oltre che dai soggetti privati operanti sul territorio.

3. La Fondazione destina a favore delle attività istituzionali le risorse nette rivenienti, una volta effettuati gli accantonamenti a riserva, dal Bilancio di esercizio antecedente all'anno in corso, al fine di disporre di risorse certe e preservare in tal modo l'integrità del proprio patrimonio, nell'interesse anche delle generazioni future.

4. Nella definizione delle politiche di bilancio ed erogative, la Fondazione persegue gli obiettivi di stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare un'equilibrata destinazione delle risorse tra impegni annuali e pluriennali.

5. La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali attraverso:

a) l'attuazione di iniziative e progetti propri, anche mediante l'esercizio diretto e/o indiretto di imprese strumentali;

b) l'erogazione di contributi o la fornitura di beni e servizi per progetti o iniziative di terzi;

c) l'erogazione di contributi a sostegno dell'attività ordinaria di soggetti da preservare per la loro valenza storica, sociale o culturale o a favore di soggetti la cui attività presenti caratteristiche di eccellenza, quanto meno a livello locale;

d) l'eventuale ingresso o mantenimento della qualifica di associato in soggetti senza finalità di lucro operanti sul territorio di riferimento;

e) altre modalità ritenute idonee in funzione degli specifici obiettivi perseguiti.

6. La Fondazione svolge la propria attività, di cui ai precedenti commi, prevalentemente nel territorio del Comune di Foligno e nelle altre aree o ambiti indicati all'art. 3 dello Statuto.

7. La Fondazione, al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio di operatività, svolge la propria attività in via prevalente nei Settori rilevanti, scelti tra quelli ammessi, con le modalità previste dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

8. La scelta delle iniziative proprie o di quelle destinatarie di erogazioni avviene sulla base dei principi di trasparenza, piena corrispondenza con i fini della Fondazione e meritevolezza, nonché attraverso l'attenta analisi del rilievo sociale dell'organizzazione e del progetto finanziato e della valutazione dei benefici attesi.

TITOLO II

COMPETENZE e FUNZIONI degli ORGANI e della STRUTTURA nell'AMBITO delle ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Art. 3

(Collaborazione tra gli Organi)

1. Gli Organi della Fondazione, formati nel rispetto dei criteri di rappresentatività, professionalità, capacità e autorevolezza, operano in un rapporto di reciproca collaborazione secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme di legge in materia e dallo Statuto, al fine di perseguire in maniera ottimale le finalità statutarie, assicurando la corretta distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

2. I componenti gli Organi, in posizione di parità e in positivo e costruttivo rapporto dialettico, concorrono a formare la libera volontà della Fondazione, in conformità alle disposizioni di legge in materia e dello Statuto. Gli stessi sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.

Art. 4

(Organo di Indirizzo)

1. L'Organo di Indirizzo è responsabile della definizione delle strategie di perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.

2. L'Organo di Indirizzo esercita le attribuzioni disposte dall'art. 23 dello Statuto e, in particolare, nell'esercizio delle attività istituzionali sono di competenza di tale Organo:

a) l'approvazione di programmi pluriennali di attività (per un massimo di 3 anni) individuando i settori di intervento, rilevanti e non, ai quali destinare le risorse disponibili e definendo, in linea di massima e sulla scorta di eventuali specifiche analisi di fattibilità, gli obiettivi strategici, le linee di operatività ed intervento e la verifica dei risultati;

b) l'approvazione del documento programmatico previsionale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli

- obiettivi strategici e alle linee di operatività ed intervento per l'esercizio successivo;
- c) l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- d) l'istituzione di imprese strumentali, l'acquisizione e la dismissione delle partecipazioni di controllo nelle stesse.

Art. 5

(Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro Organo dalla legge o dallo Statuto.
2. Nell'esercizio delle attività istituzionali sono di competenza del Consiglio:
 - a) la gestione operativa della Fondazione nel quadro della programmazione - pluriennale e annuale - definita dall'Organo di Indirizzo;
 - b) la predisposizione del Documento Programmatico Previsionale annuale e triennale, da sottoporre all'Organo di Indirizzo per l'approvazione;
 - c) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione;
3. Al Consiglio di Amministrazione, inoltre, è attribuito un generale potere di proposta all'Organo di Indirizzo in tutte le materie attinenti al funzionamento e all'attività della Fondazione e in tutte le materie di competenza dell'Organo di Indirizzo stesso.

Art. 6

(Struttura operativa)

1. Nel perseguimento delle finalità istituzionali, la struttura operativa, coordinata dal Segretario Generale, provvede allo svolgimento delle attività di istruttoria, monitoraggio e controllo, secondo criteri di oggettività, economicità e adeguatezza in relazione agli strumenti e alle modalità operative individuati dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO III – STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 7

(Attività di programmazione)

1. La Fondazione, al fine di elaborare i Piani Programmatici Pluriennali e i Documenti Programmatici Previsionali annuali, può raccogliere i dati e le informazioni necessarie, derivanti principalmente:
 - a) dal confronto con riconosciuti esperti delle materie rientranti tra i Settori di intervento e con i responsabili dei soggetti pubblici o privi di finalità di lucro operanti sul territorio;
 - b) dalle risultanze emergenti dalle ricerche socio-economiche promosse eventualmente dalla Fondazione per appurare, in maniera oggettiva, esigenze e aspettative del territorio e dagli eventuali istituiti tavoli tematici di ascolto e confronto con i soggetti operanti sul territorio;
 - c) dalle attività di monitoraggio e valutazione delle iniziative sostenute.

Art. 8

(Piano Programmatico Pluriennale)

1. Il Piano Programmatico Pluriennale di cui all'art. 24, dello Statuto stabilisce gli obiettivi strategici, le linee di operatività ed intervento, la verifica dei risultati e individua i Settori di intervento, rilevanti e non, ai quali destinare le risorse disponibili e ha una durata massima di 3 anni.
2. Il Piano Programmatico Pluriennale, in particolare:
 - individua le strategie e i criteri generali e, nell'ambito di ciascun Settore, le finalità e obiettivi specifici
 - identifica le risorse da destinare nel complesso a favore dell'attività istituzionale;
3. Il Piano Programmatico Pluriennale viene sottoposto a verifica, al fine di riscontrare l'eventuale motivata esigenza di variazioni e/o implementazioni a cura degli Organi deliberanti.

Art. 9

(Documento Programmatico Previsionale annuale)

1. Il Documento Programmatico Previsionale, approvato entro il mese di ottobre di ogni anno, contiene gli obiettivi specifici e le linee di operatività ed intervento per l'anno successivo, identificando gli strumenti operativi da adottare, le risorse da destinare ad ogni singolo settore e nel suo complesso a favore dell'attività istituzionale e stabilisce il piano di monitoraggio e valutazione dei prefissati obiettivi e degli attesi risultati; tale Documento di programmazione annuale deve essere articolato nell'ambito delle previsioni e in coerenza di quanto disposto dal Documento pluriennale.
2. In preparazione dell'approvazione del Documento Programmatico Previsionale annuale, l'Organo di Indirizzo verifica l'eventuale attualità delle previsioni contenute nel Piano Programmatico Pluriennale e apporta le variazioni e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie, adeguatamente motivate, anche sulla base di proposte del Consiglio di amministrazione.
3. L'Organo di Indirizzo, in sede di approvazione del Bilancio, può apportare variazioni e/o integrazioni al Documento programmatico annuale che si dovessero rendere necessarie, adeguatamente motivate, anche sulla base di proposte del Consiglio di amministrazione.

TITOLO IV - DESTINATARI e STRUMENTI di INTERVENTO

Art. 10

(Soggetti destinatari)

1. Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti che presentino i requisiti previsti dal presente articolo nonché quelli tempo per tempo dettati dall'Autorità di vigilanza competente e che, secondo quanto richiesto dal Consiglio di amministrazione, diano prova di essere in grado, in termini di competenza, reputazione

e capacità operativa, di perseguire con efficace ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte nell'ambito dei settori di intervento della Fondazione.

2. I soggetti destinatari delle erogazioni devono in ogni caso:

- a) perseguire scopi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo economico;
- b) operare nei Settori di intervento della Fondazione ed in particolare in quelli ai quali è rivolta l'erogazione;
- c) non avere finalità di lucro.

L'assenza di finalità lucrative deve essere sanzionata attraverso il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del soggetto in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge; attraverso la previsione di clausole che dispongano la destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio; nonché mediante l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, per la parte eccedente il valore nominale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente senza fini di lucro o per fini di pubblica utilità;

3. Sotto il profilo soggettivo possono proporre iniziative i:

soggetti sia pubblici che privati non aventi finalità di lucro e anche non dotati di personalità giuridica, operanti nei settori di intervento della Fondazione e la cui azione abbia scopi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo economico;

imprese ed enti strumentali, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 153/99;

imprese sociali (art. 17, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155);

cooperative sociali di cui alla L. 381/91;

cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, (art. 1, comma 7-ter, decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, come integrato dalla legge di conversione 16 luglio 2012, n. 103).

Per quanto concerne i soggetti di carattere privato di cui sopra non aventi finalità di lucro, ad eccezione delle società strumentali, degli enti locali regionali e degli enti religiosi, al fine di considerare ammissibile la relativa richiesta, è necessario che il soggetto stesso sia stato costituito, alla data di presentazione della domanda, da almeno tre anni.

4. Fermo restando quanto previsto dallo Statuto, non sono ammesse erogazioni, dirette o indirette, a favore di:

persone fisiche con le eccezioni dei beneficiari di erogazioni sotto forma di premi, borse di studio e di ricerca che saranno assegnate a fronte di avvisi, circolari o bandi adeguatamente e preventivamente comunicati e pubblicizzati e previa valutazione comparativa;

persone giuridiche i cui statuti e/o atti costitutivi non escludano esplicitamente finalità di lucro;

Imprese e cooperative di qualsiasi natura diverse da quelle considerate ammissibili di cui al comma 3.;

partiti, comitati o movimenti politici;

organizzazioni sindacali, di patronato o di categoria;

5. Il Consiglio di Amministrazione potrà individuare, nell'ambito della definizione dei programmi di intervento,

eventuali ulteriori requisiti per la presentazione delle richieste, al fine di indirizzare e concentrare gli interventi e accrescerne in tal modo l'efficacia.

Art. 11

(Strumenti di Intervento)

1. Nel sostegno delle iniziative di terzi, anche con interventi pluriennali, la Fondazione esplica la propria attività istituzionale facendo ricorso a Bandi e Sessioni erogative. Il Consiglio di amministrazione potrà individuare ulteriori modalità operative, ove ritenuto opportuno in relazione a specifici ambiti di intervento.

Art. 12

(Progetti propri)

1. La Fondazione promuove la realizzazione di Progetti propri quando intende sperimentare politiche innovative, promuovere iniziative di valenza ampia o quando vi è l'esigenza di perseguire un obiettivo specifico, per il quale le richieste di contributo provenienti dal territorio non abbiano fornito risposte adeguate rispetto alle indicazioni contenute nei documenti programmatici.

2. Per le iniziative proprie la Fondazione predisponde documenti di progettazione ed eventuali studi di fattibilità indicanti gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il loro ruolo, i tempi di realizzazione, le risorse economiche riservate.

Art. 13

(Bandi)

1. Il Bando, è la modalità operativa privilegiata attraverso la quale la Fondazione seleziona le iniziative e i progetti di intervento proposti dai soggetti di cui all'art. 10.

2. I Bandi sono di norma aperti al pubblico e resi pubblici sul sito internet della Fondazione; in casi eccezionali, riferiti a progetti propri della Fondazione, si potrà far ricorso al Bando ad inviti nei confronti di soggetti individuati,

fra quelli indicati all'art. 10, sulla base di criteri oggettivi predefiniti e resi pubblici sul sito Internet.

3. In sede di definizione del Bando, il Consiglio di amministrazione individua gli obiettivi perseguiti, stabilisce, in coerenza con quanto previsto dal presente regolamento, i criteri e le procedure specifici, ove necessario, per l'istruttoria, la selezione e la valutazione delle proposte, nonché le informazioni che i proponenti devono fornire per una valutazione dell'efficacia delle iniziative. Nella medesima occasione il Consiglio di amministrazione indica le procedure interne attraverso le quali i soggetti che hanno proposto iniziative o progetti possono ricevere informazioni circa lo stato di avanzamento delle pratiche e gli esiti del processo di selezione. Tali criteri e procedure sono rese pubblici sul sito Internet della Fondazione.

4. Nel Bando sono indicati:

- a. il settore e gli ambiti specifici di intervento;
 - b. gli obiettivi e le finalità perseguiti e i benefici attesi per la collettività;
 - c. le caratteristiche dei soggetti ammessi a proporre iniziative;
 - d. l'importo complessivo stanziato ed eventualmente l'importo massimo destinato ad ogni singola iniziativa e la presenza di cofinanziamenti;
 - e. i criteri di selezione delle domande e l'indicazione dei rispettivi punteggi limitatamente alla valutazione oggettiva;
 - f. le condizioni di accesso, quali il contenuto delle proposte e la relativa modalità e tempistica di presentazione;
 - g. le regole di rendicontazione e gli indicatori di efficacia degli interventi;
 - h. le modalità di monitoraggio e/o valutazione delle iniziative sostenute.
5. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del Bando, può definire inoltre le modalità di individuazione dei soggetti incaricati della valutazione tecnica delle domande a valere quale supporto e contributo alla decisioni, insindacabili, del Consiglio di Amministrazione.
6. La valutazione delle iniziative selezionate sulla base dei bandi ha luogo secondo quanto disposto dagli art. 16-20.

Art. 14

(Sessioni erogative)

1. La Fondazione ricorre alle Sessioni erogative per valutare le proposte provenienti da soggetti terzi al di fuori dei bandi, sulla base di avvisi pubblici.
2. Ove ritenuto opportuno, in relazione a specifici ambiti di intervento e per particolari finalità di rilevanza sociale, e al fine di regolare il flusso delle domande, il Consiglio di amministrazione rende noto, tramite un avviso sul sito Internet della Fondazione, le risorse disponibili per il sostegno di iniziative, con indicazione degli ambiti di intervento e degli obiettivi perseguiti, e ne definisce le condizioni di presentazione, tenendo conto di quanto previsto dal precedente art. 13, comma 4, da parte dei soggetti di cui all'art. 10. Nella medesima occasione il Consiglio di amministrazione indica le procedure interne attraverso le quali i soggetti che hanno proposto iniziative o progetti possono ricevere informazioni circa lo stato di avanzamento delle pratiche e gli esiti del processo di selezione. La valutazione delle proposte pervenute ha luogo secondo quanto disposto dai successivi articoli da 16 a 20.

Art. 15

(Interventi pluriennali)

1. La Fondazione può assumere impegni pluriennali e comunque entro un arco temporale definito, che non pregiudichino la stabilità patrimoniale e la capacità erogativa annuale, al fine di sostenere programmati interventi in grado di generare ricadute ampie e strutturali, a beneficio del territorio di riferimento.

TITOLO V

AMMISSIBILITA', ISTRUTTORIA, CRITERI di VALUTAZIONE, EROGAZIONE e MONITORAGGIO

Art. 16

(Ammissibilità)

1. Le richieste di intervento, devono essere presentate, a pena di inammissibilità, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso la sede e sul sito Internet della Fondazione, secondo la specifica procedura prevista e pubblicata sul medesimo sito Internet.
2. La richiesta deve riportare almeno le seguenti informazioni:
 - a) l'oggetto del progetto o dell'iniziativa;
 - b) le generalità del richiedente, di eventuali partner e delle persone che in concreto si occuperanno della realizzazione dell'iniziativa;
 - c) gli obiettivi che si intendono perseguire e i benefici per la collettività che possono derivare dall'iniziativa;
 - d) le finalità, i contenuti e le azioni dell'intervento;
 - e) il fabbisogno finanziario dettagliato e l'ammontare del contributo richiesto;
 - f) le fonti di finanziamento ulteriore e risorse proprie investite;
 - g) i tempi di realizzazione;
 - h) gli indicatori di efficacia dell'iniziativa;
 - i) l'impegno a trasmettere relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'iniziativa;
 - l) l'impegno a esibire idonea documentazione in ordine alle spese sostenute, alla loro inerenza al progetto sostenuto, nonché a rendicontare a conclusione del progetto circa i risultati conseguiti;
 - m) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003.
3. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - l'atto costitutivo e lo statuto, con l'attestazione circa l'assenza di scopo di lucro;
 - l'ultimo bilancio consuntivo approvato e la relazione morale o bilancio sociale;
 - una relazione descrittiva del progetto e/o dell'attività ordinaria, se ritenuta utile per la migliore illustrazione del progetto e/o attività ordinaria;

- eventuale documentazione autorizzativa da parte delle autorità competenti, ove prevista da apposita normativa per la realizzazione del progetto;
 - gli altri documenti indicati nel modello di richiesta o richiesti dal Consiglio di amministrazione ove necessario per la puntuale valutazione dell'iniziativa ed ella qualità del proponente.
4. Le richieste dovranno essere conformi, per quanto attiene l'oggetto e finalità dell'iniziativa ai principi statutari (in punto di scopi perseguiti) e ai vigenti documenti programmatici della Fondazione e, salvo diversa decisione del Consiglio di amministrazione, prevedere forme di cofinanziamento nei termini che seguono:
 - per l'iniziativa il cui preventivo di spesa complessivo o fabbisogno annuale sia pari o superiore ad 30.000 euro, è richiesto, quale conditio sine qua non per l'ammissibilità della pratica, il cofinanziamento, diretto da parte del soggetto richiedente o indiretto, attraverso cofinanziatori, pari ad almeno il 30% del costo totale dello stesso.
 - nel caso in cui il soggetto richiedente in fase di presentazione della richiesta, non abbia ancora acquisito un impegno certo da parte di eventuali cofinanziatori, la Fondazione potrà ritenere, se del caso, ammissibile la pratica, riservandosi di acquisire tali documenti in fase di erogazione;
 - se in fase di erogazione, sarà accertata l'assenza del dichiarato cofinanziamento minimo richiesto, pari almeno al 30% del costo totale rendicontato, il contributo della Fondazione verrà ridotto in percentuale.
 5. Eventuali ulteriori documenti, informazioni e/o adempimenti ritenuti necessari, potranno essere richiesti dalla Fondazione per giungere alla valutazione complessiva in ordine all'ammissibilità /non ammissibilità della domanda.
 6. La Segreteria Generale comunica per iscritto la non ammissibilità della richiesta, ad esito di apposita istruttoria documentale.

Art. 17 (Criteri di selezione)

1. Nello svolgimento dell'attività istruttoria e di selezione delle richieste di contributo, la Fondazione si atterrà alla valutazione obiettiva delle iniziative, avendo come unica finalità l'interesse generale della propria comunità di riferimento e il miglior perseguimento dei previsti fini statutari e programmatici.
2. La Fondazione in sede di istruttoria delle domande di contributo pervenute e ritenute ammissibili, valuta la rispondenza della proposta iniziativa ai principi statutari, ai vigenti documenti programmatici e ai criteri stabiliti in relazione ai seguenti profili:
 - a) attinenza con i settori di intervento e con gli obiettivi individuati dai documenti programmatici;
 - b) caratteristiche dei soggetti proponenti in termini di capacità di gestire professionalmente l'iniziativa proposta e di reputazione;
 - c) efficacia dell'iniziativa, in termini di coerenza, adeguatezza e innovatività delle azioni disposte in rapporto ai bisogni da soddisfare e agli obiettivi da cogliere;
 - d) ampiezza delle ricadute, in termini di numerosità dei beneficiari diretti e indiretti dell'iniziativa e di durata nel tempo degli effetti generati;
 - e) esistenza di altri finanziamenti certi e della loro consistenza;
 - f) avvio in tempi celeri e certi delle previste attività, della fattibilità e sostenibilità dell'iniziativa nel tempo;
 - g) non sostitutività rispetto all'intervento pubblico, tenendo conto delle situazioni di contesto.
3. Nella scelta dei progetti e delle iniziative da finanziare, il Consiglio di amministrazione privilegia, di norma, quelli:
 - capaci di proseguire l'azione attraverso la generazione diretta di risorse, l'attrazione di proventi futuri o la presa in carico dell'iniziativa da parte di altri soggetti pubblici o privati.

Art. 18 (Selezione delle richieste e comunicazione)

1. La valutazione tecnica delle domande ritenute ammissibili viene effettuata preliminarmente da apposite Commissioni interne che operano sulla base dei criteri di cui sopra; tali attività sono supportate dalla Segreteria Generale che potrà, se del caso, contattare i richiedenti per ulteriori approfondimenti o svolgere sopralluoghi in loco.
2. Al termine della valutazione delle Commissioni, la Segreteria Generale predispose e porta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione le schede di sintesi e gli esiti della valutazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine alle domande di contributo a suo insindacabile giudizio e sulla base delle risultanze dell'istruttoria svolta dalle Commissioni interne, tenendo conto dei criteri di cui sopra e di eventuali contestuali istanze di contributo o pregresse assegnazioni da parte del medesimo richiedente.
4. La delibera del Consiglio di Amministrazione assume, di norma, una delle seguenti tipologie:
 - conferimento di un contributo di importo definito nel suo ammontare;
 - conferimento di un contributo pari ad una percentuale del costo totale dell'iniziativa e consistente in un importo definito nel suo ammontare;
 - onferimento di un contributo condizionato alla realizzazione di indicati eventi e/o adempimenti;
 - assunzione, su uno o più esercizi successivi, di un impegno di spesa.
5. Le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione sono riportate a verbale e delle stesse è data informativa scritta ai soggetti richiedenti, con indicazione:
 - dell'eventuale contributo concesso e delle previste modalità di rendicontazione; del mancato accoglimento;
 - della motivazione del rinvio.

Art. 19 (Erogazione)

1. Il Segretario Generale sovrintende alle procedure di erogazione successive alla deliberazione e assicura che le decisioni assunte siano attuate con puntualità e completezza.
2. L'erogazione dei contributi, di norma, è effettuata a consuntivo sulla base di un rendiconto finale indicante ciò che è stato realizzato e riportante le spese generali sostenute per l'attuazione del progetto o dell'attività ordinaria.

3. Il rendiconto deve essere corredato da copia della documentazione di spesa sostenuta dal soggetto che ha ricevuto il contributo.
4. L'erogazione può, in situazioni adeguatamente motivate, essere parzialmente anticipata. Non sono consentite modalità di corresponsione che non permettano la tracciabilità dei pagamenti.
5. Qualora dal rendiconto si evinca che l'iniziativa è stata in ogni caso realizzata con costi inferiori rispetto a quelli indicati nel preventivo, il contributo della Fondazione sarà ridotto in proporzione.
6. Per i contributi uguali o inferiori ad euro 2.000 euro è ammessa la procedura di autocertificazione, attraverso l'utilizzo degli appositi moduli allegati alla comunicazione di delibera, ferma restando la facoltà di verifica dei giustificativi di spesa da parte della Fondazione.
7. I giustificativi di spesa prodotti al fine dell'erogazione del contributo non possono essere utilizzati, limitatamente all'importo erogato dalla Fondazione, per ottenere eventuali contributi da parte di altri soggetti pubblici e/o privati.
8. Il Consiglio di amministrazione può disporre erogazioni per stati d'avanzamento; la liquidazione è quantificata in proporzione alla incidenza della misura del contributo concesso in relazione all'intero importo del progetto.
9. La richiesta di variazione dell'iniziativa (in termini di diverso oggetto e/o diversa finalità) deve essere preventivamente autorizzata dalla Fondazione, pena la revoca del contributo.
10. La concessione o la reiterazione degli interventi non costituisce motivo di aspettativa per benefici futuri.

**Art. 20
(Monitoraggio)**

1. La struttura operativa, sulla base di criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione in fase di deliberazione dei contributi, effettua per gli interventi oggetto di contributo:
 - a) il monitoraggio, appurandone lo stato di avanzamento al fine di verificare il corretto svolgimento delle previste attività;
 - b) la verifica, a campione, dell'effettiva e coerente realizzazione delle iniziative oggetto di contributo e delle spese in tal modo sostenute;
 - c) la valutazione dei risultati, al fine di appurare, in termini quantitativi e qualitativi, gli esiti delle attività condotte;
 - d) la valutazione degli effetti, al fine di rilevare, in maniera strutturata, gli impatti determinati dalle attività condotte in termini di benefici prodotti per la comunità di riferimento.
2. Le attività di cui alle lettere c) e d) sono svolte, ove necessario, con il supporto di società specializzate in merito alla valutazione dell'efficacia dei progetti e/o iniziative sulla base di un'attenta valutazione del rapporto costi/benefici.
3. Gli esiti del monitoraggio e delle valutazioni sono portati all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e le valutazioni di cui al comma 2 pubblicate sul sito Internet.

**Art. 21
(Revoca del contributo)**

1. La Fondazione revoca l'assegnazione delle risorse qualora:
 - siano accertati i motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o del sostegno;
 - sia accertato, all'esito della verifica del rendiconto, l'uso non corretto dei fondi erogati; in questo caso la Fondazione potrà in qualsiasi momento disporre l'interruzione della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate;
 - sia accertato l'utilizzo del logo della Fondazione in modo difforme da quanto concordato con gli uffici preposti della Fondazione;
 - sia accertato che a due anni dalla comunicazione della concessione del contributo, il progetto non sia stato realizzato, salvo giustificato motivo che la Fondazione dovrà valutare.

**TITOLO VI
PUBBLICITÀ della DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE e NORME TRANSITORIE**

**Art. 22
(Pubblicità)**

1. Il presente Regolamento, il Piano Programmatico Pluriennale, il Documento Programmatico Previsionale annuale, il bilancio di missione, incluso l'elenco di tutti i contributi deliberati, ed eventuali altri rilevanti documenti di valenza istituzionale sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione. Sul sito Internet vengono altresì rese pubbliche le informazioni relative agli appalti affidati di importo superiore a 50 mila euro.
2. Sul sito internet della Fondazione vengono inoltre indicati i risultati conseguiti nell'ambito delle principali iniziative, restituiti in forma aggregata, a seguito della rielaborazione dei dati e delle informazioni rese dai singoli destinatari di contributo mediante la compilazione di apposito questionario.

**Art. 23
(Entrata in vigore e norma transitoria)**

1. Il Presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° maggio 2016.
2. Alle richieste di contributo inoltrate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

